

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 651

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore RONCONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 SETTEMBRE 2001

—————

Riconoscimento dell’iscrizione previdenziale per i
tossicodipendenti in cura presso comunità terapeutiche

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Intervenire nel campo delle tossicodipendenze è sempre una impresa delicata, stante la complessità del problema, le variegate ed a volte contrapposte tesi su come combattere il fenomeno, le riflessioni e le elaborazioni di un dibattito scientifico internazionale assai ricco, quanto povero di «verità» certe.

Con il presente disegno di legge si prende atto dell'esistente e si tenta di apporre un ulteriore piccolo tassello, in particolare a supporto dei progetti di recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti, elaborati da amministrazioni statali, enti locali ed aziende sanitarie locali, soggetti privati e regioni.

Dunque, per la maggioranza dei consumatori, la dipendenza dalle droghe non è una condanna a vita e tanto meno a morte. Essa è una fase temporanea dell'esistenza, che può essere superata attraverso un processo di maturazione personale, incentivato e sostenuto dall'esterno.

Il riconoscere ai tossicodipendenti, in cura presso comunità terapeutiche di recupero, il diritto all'iscrizione della posizione previdenziale presso l'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), serve a «mitigare» gli effetti di questa fase temporanea dell'esistenza avvicinandola, dal punto di vista lavorativo, agli effetti della malattia per un normale lavoratore pubblico o privato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai tossicodipendenti in cura presso comunità terapeutiche di recupero, per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giornate annue, è riconosciuto il diritto all'iscrizione della posizione previdenziale presso l'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS).

2. I tossicodipendenti di cui al comma 1 sono equiparati, ai fini dei contributi e delle prestazioni previdenziali, ai lavoratori giornalieri di campagna; il periodo di contribuzione è computato in centocinquanta giornate annue.

3. L'onere dei contributi assicurativi dovuti all'INPS, derivanti dall'applicazione della presente legge, è a carico dello Stato.

Art. 2.

1. I periodi di contribuzione previsti dall'articolo 1 si cumulano con quelli coperti da contribuzione - per una qualsiasi diversa attività - dall'assicurazione generale obbligatoria, nonché con quelli derivanti da altra attività autonoma soggetta all'obbligo assicurativo per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Art. 3.

1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i responsabili delle comunità di recupero sono tenuti a far pervenire alla competente sede dell'INPS le dichiarazioni relative agli aventi diritto all'iscrizione nella posizione previdenziale, congiuntamente alle attestazioni comprovanti la permanenza nella co-

munità, per ciascun avente diritto, delle centottanta giornate annue continuative.

Art. 4.

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001 si provvede, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.